



PERIZIE DI STIMA

OK agli Agrotecnici dalla Finanziaria 2010

L'art. 2, comma 229 della legge finanziaria 2010 (*legge n. 191 del 23.12.2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*) ha, tra le sue misure più rilevanti, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili e con destinazione agricola e, nel far ciò, ha "ripreso" il contenuto della precedente legge n. 27/2003, che prevedeva la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Con la rivalutazione si ottiene il grande vantaggio di portare i valori dei beni posseduti (*e magari acquistati molti anni prima*) alla realtà del momento, pagando allo Stato un modesto importo (*il 4% della rivalutazione*) ma ottenendo in cambio di non pagare rilevanti plusvalenze al momento in cui i beni immobili saranno venduti.

Inoltre le aziende migliorano i loro valori di patrimonio iscritto in bilancio, risultando più solide, anche ai fini dell'accesso al credito.

Il nuovo termine per procedere alla rivalutazione è il **31 ottobre 2010**; entro tale data occorre avere fatto redigere e giurare la perizia di stima.

Fra i soggetti abilitati a redigere le **perizie giurate** per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli la legge (*n. 27/2003*) espressamente prevede gli **iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati** riconoscendo pertanto loro la facoltà di sottoscrivere le perizie giurate di cui trattasi.

La capacità peritale ed estimativa è infatti tipica della categoria professionale, alla quale i cittadini possono dunque rivolgersi con fiducia.